



Sede Amministrativa - Via XXV Aprile n. 18 – 25038 Rovato
Punto di contatto Ufficio Acquisti e Appalti
e-mail: acquistiegare@acquebresciane.it – pec: appalti@cert.acquebresciane.it

**APPALTO DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI
MENSA AZIENDALE MEDIANTE BUONI PASTO
ELETTRONICI**

Affiliati

Procedura Aperta ai sensi dell'art. 71 del D.lgs 36/2023 e s.m.i.

N° GARA S.A. ID 6128 - CIG B4231CDFA2

**CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
CAPITOLATO TECNICO PRESTAZIONALE**

Ottobre 2024

INDICE

Premessa – Definizioni	4
Art. 1 – Oggetto dell’Appalto	5
Art. 2 – Modalità di svolgimento dell’Appalto	7
Art. 2.1 Card elettroniche.....	7
Art. 2.2 POS c/o esercizi convenzionati	8
Art. 2.3 Caratteristiche, numero minimo e variazioni esercizi convenzionati.....	8
Art. 2.4 Composizione del Menù e livelli minimi di qualità	13
Art. 2.5 Oneri e Obblighi a carico dell’Appaltatore	14
Art. 2.6 Reportistica.....	15
Art. 2.7 Piano di Controllo.....	15
Art. 2.8 Garanzia dei risultati dell’appalto - Controlli da parte della Stazione Appaltante	15
Art. 3 – Durata dell’appalto	16
Art. 4 – Importo dell’Appalto	17
Art. 5 – Penali	18
Art. 6 – Documentazione di gara e di contratto	19
Art. 7 –Oneri e obblighi diversi a carico dell’Appaltatore	19
Art. 8 - DEC.....	20
Art. 9 - IMPEGNI DELL’OPERATORE ECONOMICO	20
Art. 10 - CONTROLLI E VERIFICHE.....	20
Art. 11 - PREZZI.....	21
Art. 12 - REVISIONE PREZZI.....	21
Art. 13 - ANTICIPAZIONE DEL PREZZO - CONTABILIZZAZIONE DEL CONTRATTO - ADEMPIMENTI AI QUALI SONO SUBORDINATI I PAGAMENTI.....	22
Art. 14 - DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA (DURC).....	22
Art. 15 - TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI.....	23
Art. 16 - RA - RESPONSABILE DELL’APPALTATORE.....	23
Art. 17 - VICENDE RIGUARDANTI L’APPALTATORE	24
Art. 18 - OBBLIGHI DI RISERVATEZZA E TUTELA DELLA PRIVACY	24
Art. 19 - CLAUSOLA SOCIALE E CCNL	24
Art. 20 - CONFORMITÀ AGLI STANDARD SOCIALI	24
Art. 21 - GARANZIE DEFINITIVE.....	25
Art. 22 - DIRITTI SULLA GARANZIA DEFINITIVA.....	26
Art. 23 - CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEL CREDITO.....	26
Art. 24 - OBBLIGHI ASSICURATIVI A CARICO DELL’APPALTATORE	27
Art. 25 - SUBAPPALTO.....	27
Art. 26 - RECESSO	27

Art. 27 - TERMINI PER LA STIPULA DEL CONTRATTO - MANCATA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO	27
Art. 28 - RISOLUZIONE	28
Art. 29 - DOMICILIO	29
Art. 30 - COMUNICAZIONI	29
Art. 31 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE	29

Premessa – Definizioni

Nell'ambito del presente Capitolato Speciale d'Appalto/Capitolato Tecnico Prestazionale (di seguito il "**Capitolato**") saranno utilizzate le seguenti definizioni:

- la società committente è Acque Bresciane S.r.l. (di seguito "**Stazione Appaltante**" o "**SA**");
- l'appaltatore è la persona fisica o società o R.T.I. o Consorzio di Imprese che si impegna all'esecuzione del servizio oggetto dell'appalto (di seguito, l'"**Appaltatore**");
- il responsabile dell'appaltatore è il soggetto delegato dall'Appaltatore alla sorveglianza della corretta esecuzione del contratto ed al coordinamento con la SA (di seguito, l'"**RA**");
- il direttore dell'esecuzione del contratto (di seguito, il "**DEC**"); per tutto quanto non previsto nel Codice e nel presente Capitolato trova applicazione il D.M. n. 49 del 2018;
- il codice dei contratti pubblici è il Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i. (di seguito, il "**Codice**");
- **Servizio sostitutivo di mensa:** l'erogazione del servizio sostitutivo di mensa aziendale diffusa per il tramite di esercizi convenzionati, così come puntualmente dettagliato nella documentazione di gara, da usufruirsi mediante card elettronica;
- **Dipendenti della Stazione Appaltante:** il personale dipendente e non dipendente nei confronti dei quali vi è l'obbligo di erogare il servizio sostitutivo di mensa; si qualificano come soggetti non dipendenti, il personale di Agenzie di somministrazione impiegati presso la SA, previo accordo con le Agenzie medesime, stagisti, tirocinanti, ospiti;
- **Esercizi convenzionati:** esercizi appositamente convenzionati con l'Appaltatore presso i quali tutti i dipendenti della Stazione Appaltante possono usufruire del servizio sostitutivo di mensa;
- **Rete di esercizi convenzionati:** l'insieme di esercizi appositamente convenzionati con l'Appaltatore di cui sopra;
- **Valore facciale:** il valore del pasto, comprensivo dell'imposta sul valore aggiunto, per il servizio sostitutivo di mensa cui possono usufruire i dipendenti della SA mediante badge;
- **Card elettronica:** la carta magnetica (badge), che permette la registrazione nei terminali POS, dell'avvenuta fruizione del pasto da parte dei dipendenti della Stazione Appaltante;
- **Apposito terminale di lettura (POS):** dispositivo elettronico, fornito dall'Appaltatore, installato presso un locale convenzionato al servizio sostitutivo di mensa aziendale, che permette al gestore del locale stesso di registrare i pasti consumati dai dipendenti della SA, mediante l'utilizzo delle card elettroniche.

Art. 1 – Oggetto dell'Appalto

L'appalto ha per oggetto l'organizzazione e la gestione del servizio sostitutivo di mensa diffusa, a favore dei dipendenti della società Acque Bresciane S.r.l., gestita con sistema automatizzato, basato sull'utilizzo di card elettroniche e personali da utilizzare presso una catena di esercizi convenzionati ubicati nel territorio della Provincia di Brescia.

L'appalto non è suddiviso in lotti, in funzione della necessità per AB di garantire l'unicità del Servizio.

L'appaltatore dovrà mettere a disposizione degli aventi diritto della SA una rete di esercizi convenzionati, ubicati nel territorio provinciale di Brescia, con i quali l'Appaltatore ha stipulato apposite convenzioni, presso i quali dovrà essere garantita la fruizione del buono pasto, tenuto conto dei giorni di chiusura.

Il servizio comprende le seguenti prestazioni:

- la predisposizione della rete di esercizi convenzionati, ubicati nelle zone indicate **al successivo art. 2.3) e consultabili al link: <https://www.acquebresciane.it/chi-siamo/comuni-gestiti>**;
- l'emissione delle card elettroniche per il servizio da erogare; entro 12 mesi dall'avvio del servizio, l'Appaltatore dovrà garantire la messa a disposizione di un APP che possa sostituire l'utilizzo delle card elettroniche;
- la fornitura e l'installazione e la manutenzione degli apparati elettronici di acquisizione dati (POS) delle card elettroniche presso Esercizi convenzionati laddove non siano previste modalità alternative per la lettura delle suddette card (a mero titolo esemplificativo e non già esaustivo: applicazioni digitali);
- l'assistenza tecnica completa su tutto l'hardware e software fornito o messo a disposizione;
- la fornitura e la manutenzione di un sistema informatico completamente gratuito senza alcun onere a carico della Stazione Appaltante per la visualizzazione e la reportistica delle transazioni elettroniche dei pasti e per la gestione ed il controllo dell'utilizzo delle card elettroniche nominative per tutta la durata dell'appalto;
- tutto quanto indicato nell'offerta tecnica presentata dall'Appaltatore in sede di gara;
- la predisposizione di un elenco aggiornato almeno mensilmente e trasmesso alla SA con le modalità indicate in fase di aggiudicazione contenente i seguenti dati riferiti a ciascun esercizio convenzionato:
 - Ragione sociale e Denominazione;
 - Indirizzo;
 - Tipologia di esercizio (esempio, bar, ristorante, pizzeria, ecc...),
 - Orario di apertura;
 - Recapiti mail, telefonici ed eventuale sito internet;
 - Giorno di chiusura;
 - Tipologia Menù (intero, ridotto, per celiaci, intolleranti al lattosio, ecc.);
 - possibilità di asporto da parte dei dipendenti della Stazione Appaltante.

Nel caso in cui nel corso dell'esecuzione del contratto si verificano delle integrazioni o delle sostituzioni degli esercizi convenzionati inseriti in elenco, l'Appaltatore è tenuto ad informare, entro 3 giorni, la SA e a provvedere alla sostituzione, entro 15 giorni, dell'esercizio convenzionato.

L'elenco aggiornato dovrà essere trasmesso entro 2 gg lavorativi a far data da ogni variazione del numero e/o degli esercizi convenzionati.

Gli esercizi convenzionati in nessun caso dovranno risultare inferiori rispetto al numero minimo complessivo dichiarato dall'Appaltatore nell'Offerta Tecnica.

Sarà compito esclusivo dell'Appaltatore, per l'intera durata contrattuale, curare tutti i rapporti con gli esercizi con esso convenzionati, così come le verifiche previste dalla normativa vigente rispetto a tali esercizi.

Le suddette prestazioni e ogni altro onere correlato al servizio sono compensati all'interno del prezzo offerto per ciascun singolo pasto e dovranno essere eseguite dall'Appaltatore a regola d'arte, nel rispetto delle modalità e delle tempistiche descritte nel presente Capitolato, negli ulteriori documenti di gara e nella propria offerta tecnica.

Il numero dei dipendenti di Acque Bresciane al 31/08/2024 è pari a 338 risorse, riferite alle sedi di Padenghe sul Garda, Moniga del Garda, Sonico, Toscolano Maderno, Sirmione e Rovato.

Sono inoltre beneficiari del servizio, pur utilizzando una tessera non nominativa, al 31/08/2024 le seguenti risorse in forza come interinali o in tirocinio: n. 6 unità, riferite alle sedi di Padenghe sul Garda, Sirmione e Rovato;

Sono richieste infine le seguenti Card elettroniche aggiuntive non nominali per ospiti o altre esigenze:

- n. 20 unità, riferite alle sedi di Padenghe sul Garda, Sirmione e Rovato;

Si precisa che il numero dei dipendenti potrà variare durante il corso del contratto.

Il numero presunto di massima di pasti da somministrare è stimato sulla base dei dati attuali complessivamente in circa 71.120/anno.

Il concorrente partecipando alla procedura di gara prende atto che il numero di dipendenti della Stazione Appaltante ed il relativo consumo di pasti può essere soggetto a variazioni nel corso di svolgimento dell'appalto.

La SA non assume alcun impegno ed obbligo circa il numero effettivo dei pasti di cui sarà richiesta annualmente la somministrazione.

Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'Appaltatore, se non è disposta dal RUP e/o DEC e preventivamente approvata dalla Stazione Appaltante. Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il RUP e/o DEC lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell'esecutore, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni del RUP/DEC.

L'offerta tecnica costituisce vincolo contrattuale, formando parte integrante e sostanziale del contratto sottoscritto con l'Appaltatore, il quale è tenuto a porre in essere, fin dall'inizio dell'esecuzione, le prestazioni indicate nella propria offerta tecnica.

Le proposte contenute nell'offerta tecnica sono vincolanti per l'offerente, cosicché la loro mancata attuazione o lo svolgimento in modo difforme costituiscono grave inadempimento.

In costanza di contratto la SA monitorerà tali condizioni anche mediante Audit di seconda parte. La mancata rispondenza a quanto offerto in gara rispetto a quanto erogato nel corso di esecuzione del contratto comporterà l'attivazione di "NON CONFORMITA' gravi", nonché le applicazioni di penali fino alla risoluzione del contratto per grave inadempimento. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di risolvere il contratto per grave inadempimento qualora l'Appaltatore accumuli complessivamente un numero di 3 (tre) NON CONFORMITA' gravi.

Art. 2 – Modalità di svolgimento dell'Appalto

Art. 2.1 Card elettroniche

L'appaltatore sarà tenuto a fornire alla SA – funzione Risorse Umane - entro 30 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione definitiva dell'appalto ed in ogni caso prima della stipula del contratto:

- le card elettroniche (badge) preconfigurate nominativamente in numero corrispondente al numero dei dipendenti in forza al momento dell'aggiudicazione dell'appalto;
- le card elettroniche non nominali, per gli altri beneficiari;
- le card non nominali per far fronte nel breve a incrementi non previsti.

L'Appaltatore sarà tenuto a fornire alla SA, entro 7 gg lavorativi dalla richiesta, ulteriori card preconfigurate, in caso di sostituzioni, nuove assunzioni, malfunzionamento od eventuali diverse esigenze della SA.

Tali ulteriori card dovranno essere emesse dall'Appaltatore e consegnate presso la sede della SA senza alcun onere per il committente.

Resta altresì a carico dell'Appaltatore, senza alcun onere per la SA, l'eventuale aggiornamento e/o modifica ai profili preconfigurati inizialmente alle card.

Le card elettroniche in formato badge consentiranno la registrazione dei pasti consumati in ciascun esercizio convenzionato e saranno fornite debitamente configurate e già personalizzate con le caratteristiche indicate all'art. 4 dell'allegato II.17 all'art.131 DECRETO LEGISLATIVO 31 marzo 2023, n. 36, come segue:

- a) le indicazioni
 - del C.F. o la ragione sociale del datore di lavoro;
 - la ragione sociale e il C.F. della società di emissione;
 - il valore facciale espresso in valuta corrente e il termine temporale di utilizzo;sono associate elettronicamente in fase memorizzazione delle rispettive card;
- b) le indicazioni della data di utilizzo del buono pasto e i dati identificativi dell'esercizio convenzionato sono associate elettronicamente in fase di utilizzo;
- c) l'obbligo di firma del titolare del buono pasto è assolto associando, nei dati del buono pasto memorizzati sul relativo supporto informatico, un numero e un codice identificativo riconducibile al titolare stesso;
- d) la dicitura *“il buono pasto non è cedibile, né cumulabile oltre il limite di otto buoni, né commercializzabile o convertibile in denaro; può essere utilizzato solo se datato e sottoscritto dal titolare”* è riportata elettronicamente.

Le card elettroniche dovranno riportare;

- denominazione SA/datore di Lavoro;
- denominazione della società di emissione;
- nome, cognome e numero matricola del titolare del buono pasto;
- numero della card (badge).

Le card dovranno essere adattabili alle particolari esigenze organizzative della SA e dovranno consentire, di norma, la consumazione di n. 1 pasto giornaliero durante la giornata lavorativa, nella seguente fascia oraria:

dal lunedì al venerdì dalle ore 11.50 alle ore 15.30, salvo eventuali ulteriori modalità di fruizione richieste dal Committente.

Le card elettroniche devono essere dotate di idonee misure antifalsificazione e di tracciabilità del buono pasto per la memorizzazione dei dati di erogazione del servizio, e pertanto, leggibili dai terminali installati presso gli esercizi convenzionati. Si precisa altresì, che le card elettroniche:

- non devono essere “ricaricabili” in quanto non devono contenere valori monetari a scalare;
- non devono essere: cumulabili, cedibili, commerciabili e convertibili in denaro;
- non possono essere utilizzate da persone diverse dai dipendenti della SA; a richiesta dell'esercizio il dipendente presenterà il proprio badge aziendale.

L'utilizzo della card non consente di posticipare nel tempo la fruizione della prestazione e, pertanto, il dipendente che pur avendo maturato il diritto alla prestazione, non consuma il pasto, non potrà più recuperarlo nei giorni successivi, né al medesimo verrà riconosciuto altro analogo diritto riconducibile al servizio di mensa aziendale.

Art. 2.2 POS c/o esercizi convenzionati

L'appaltatore dovrà dotare gli esercizi convenzionati, a proprie cura e spese, di idonei apparati di acquisizione dei dati di tipo elettronico (POS, terminali o altro) per tracciare la prestazione erogata agli aventi diritto mediante l'utilizzo di badge.

La SA non sarà responsabile nel caso di eventuali danni o furti degli apparati di acquisizione dei dati di tipo elettronico (POS, terminali o altro) installati presso gli esercizi convenzionati.

In ogni caso, l'appaltatore dovrà prevedere, in caso di malfunzionamento del badge oppure degli apparati elettronici di acquisizione dati, una modalità alternativa di registrazione cartacea della prestazione erogata dall'esercizio convenzionato, **tale comunque da non chiedere l'anticipazione del prezzo da parte dell'utilizzatore del pasto.**

L'Appaltatore dovrà informare la SA, in caso di utilizzo di modalità sostitutive, consegnando un report contenente le seguenti informazioni:

- identificazione univoca della matricola;
- azienda di appartenenza;
- nome e cognome del dipendente e sede di lavoro;
- firma del dipendente;
- identificativo dell'esercizio convenzionato;
- data e ora di fruizione del pasto

Saranno interamente a carico dell'Appaltatore tutti i costi relativi al sistema di gestione informatico-elettronico, in particolare a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- fornitura badge;
- installazione/manutenzione apparati elettronici di acquisizione dati presso gli esercizi convenzionati laddove non siano previste modalità alternative di lettura delle card (a mero titolo esemplificativo e non già esaustivo: applicazioni digitali);
- collegamento telefonico/telematico;
- programma informatico di gestione e controllo del servizio nel corso di esecuzione.

Art. 2.3 Caratteristiche, numero minimo e variazioni esercizi convenzionati

L'Appaltatore dovrà assicurare l'espletamento del Servizio garantendo un numero di convenzioni attive in esercizi ubicate nel territorio di pertinenza della Stazione Appaltante (Provincia di Brescia) **non inferiore a 67 (sessantasette) unità**; in particolare sono **individuate n. 13 zone** nelle quali dovranno essere collocati i predetti esercizi così come di seguito dettagliato e secondo i limiti imposti dalla Stazione Appaltante.

Il numero di convenzioni minime richieste e le convenzioni aggiuntive offerte in sede di gara dall'Appaltatore, dovrà essere garantito per tutta la durata del contratto di appalto, Nel caso in cui venga meno la disponibilità di una o più convenzioni, l'Appaltatore dovrà garantire il ripristino della condizione offerta in sede di gara entro 15 (quindici) giorni continuativi dalla data dell'evento, ai medesimi patti e condizioni contrattuali.

L'Appaltatore dovrà garantire la copertura nei giorni dal lunedì al venerdì e coprire eventuali giorni di chiusura e dell'eventuale periodo di ferie degli esercizi in ogni zona.

Nel corso di esecuzione del contratto la SA potrà richiedere l'attivazione di ulteriori convenzioni (in numero e/o in zona). Tale richiesta verrà effettuata in forma scritta dalla SA. Il tempo massimo di attivazione di ciascuna convenzione è previsto in giorni 15 (quindici) giorni continuativi dalla data della richiesta.

<i>Zona</i>	<i>Comuni in gestione (la SA si riserva di modificare l'elenco dei comuni in gestione in base a future acquisizioni)</i>	<i>Numero minimo di convenzioni attive – menù completo</i>	<i>Numero minimo di convenzioni attive – menù ridotto</i>	<i>Note</i>
1	Edolo, Sonico, Malonno, Paisco Loveno, Sellero, Cedegolo, Lozio, Berzo Demo	n. 6	n. 0	Obbligatoria in Edolo, Sonico, Sellero, Lozio
2	Angolo Terme, Pisogne, Zone, Marone, Darfo Boario Terme	n. 4	n. 0	Obbligatoria in Angolo Terme, Pisogne, Zone, Darfo Boario Terme
3	Sale Marasino, Sulzano, Iseo, Paratico, Capriolo, Adro, Corte Franca, Provaglio d'Iseo, Monticelli Brusati, Ome, Rodengo Saiano, Paderno Franciacorta, Passirano, Cazzago San Martino, Erbusco, Cologne, Palazzolo sull'Oglio, Pontoglio, Polaveno	n. 8	n. 0	Obbligatoria in Sale Marasino, Capriolo, Iseo, Clusane d'Iseo
4	Urago d'Oglio, Chiari, Coccaglio, Castegnato, Travagliato, Torbole Casaglia, Roncadelle, Berlingo, Castrezzato, Castelcovati, Rudiano, Comezzano Cizzago, Corzano, Trenzano, Maclodio, Lograto, Longhena, Castel Mella, Mairano, Flero, Poncarale, Azzano Mella, Brandico, Roccafranca	n. 8	n. 0	Obbligatoria in Rudiano, Lograto, Poncarale, Roncadelle

5	Orzivecchi, Pompiano, Barbariga, Dello, Villachiaro, Borgo San Giacomo, Quinzano d'Oglio, Verolavecchia, Leno, Verolanuova, Remedello, Cigole	n. 6	n. 0	Obbligatoria in Borgo San Giacomo, Leno, Quinzano, Orzivecchi
6 zona Rivieraasca	San Felice del Benaco, Salò, Gardone Riviera, Toscolano Maderno, Soiano del Lago, Desenzano del Garda, Sirmione, Gargnano, Valvestino, Magasa, Tignale, Tremosine, Limone sul Garda	n. 7 di cui 5 estive zona alto Garda	n. 0	Obbligatoria in Salò, Desenzano del Garda, Sirmione, Toscolano Maderno, Limone sul Garda, Tremosine, Tignale
7	Carpenedolo, Calcinato, Pozzolengo, Rezzato, Puegnago del Garda, Roè Volciano	n.4	n. 0	Obbligatoria in: Carpenedolo, Rezzato
8	Nuvolento, Calvagese della Riviera, Muscoline, Polpenazze del Garda, Prevalle, Lonato, Ghedi, Manerba del Garda	n. 4	n. 0	Obbligatoria in Manerba del Garda, Calvagese della Riviera, Lonato, Ghedi
9	Monte Isola	n. 1	n. 0	
10	Brescia + zona Mompiano	n. 2	n. 0	Obbligatoria in zona Mompiano

Acque Bresciane S.r.l.
Appalto del servizio sostitutivo di mensa aziendale mediante buoni pasto elettronici

11	Rovato	n. 6	n. 1	N.B. in comune di Rovato il servizio dovrà essere garantito ogni giorno dal lunedì al venerdì in almeno n. 3 esercizi in funzione delle chiusure settimanali/ferie degli esercizi
12	Padenghe sul Garda + Moniga	n. 3	n. 1	Obbligatorio sia a Padenghe che Moniga
13	Marcheno, Marmentino, Tavernole Sul Mella, Gardone Val Trompia, Bovegno, Sarezzo, Lumezzane, Concesio, Collio, Irma, Caino, Pezzaze, Lodrino, Villa Carcina	n. 6	n. 0	Obbligatoria in Gardone Val Trompia, Lumezzane, Collio, Concesio, Marcheno

Almeno un esercizio convenzionato, per ciascuna Zona più rilevante (zone n. 1, 11, 12, 13), dovrà garantire un menù per celiaci e intolleranti al lattosio.

Acque Bresciane nel 2017 ha aderito ad un progetto della Regione Lombardia che si pone come obiettivo la promozione della salute nei contesti occupazionali (WHP-Workplace Health Promotion), e questo d'intesa con Associazione industriali di Brescia e ATS locale. Il programma presuppone che un'azienda si impegni ad offrire ai propri lavoratori opportunità per promuovere l'adozione di stili di vita salutari.

Le aziende della Rete WHP aderiscono ad uno specifico programma per la realizzazione di buone pratiche nel campo della promozione della salute, in particolare in 6 aree tematiche, tra le quali l'alimentazione.

Pertanto, **la SA assegnerà un punteggio premiale al n. di "Menù salutari" aggiuntivi** rispetto al requisito minimo di almeno 1 (uno) esercizio in ciascuna delle zone n. 1, 11, 12 e 13; i "Menù salutari" dovranno rispondere alle seguenti indicazioni e buone pratiche:

1. tutti i contorni di stagione dovranno consistere di almeno 1 dose giornaliera di verdura (ovvero da almeno 80 grammi di verdura cruda a foglia, 200 grammi di altri ortaggi o da verdura cotta)
2. almeno uno dei menù dovrà rispondere alle seguenti ulteriori caratteristiche:
 - offerta di pane comune e/o integrale a ridotto tenore di sale
 - proposte a base pesce almeno 2 volte alla settimana
 - proposte a base di cereali e legumi almeno 2 volte alla settimana
 - primi piatti e/o pizza preparati con farine integrali
 - condimenti e piatti preparati con olio EVO;
3. il sale utilizzato dovrà essere di tipo iodato e usato in modica quantità;
4. sui tavoli non dovranno essere posizionate le saliere;

5 dovranno essere garantiti alimenti per intolleranti al lattosio e celiaci.

Art. 2.3.1 - Adempimenti dell'Appaltatore e contenuto degli accordi

Ai fini del perfezionamento del contratto, l'aggiudicatario dovrà trasmettere entro 30 (trenta) giorni solari dalla data di comunicazione di aggiudicazione, le convenzioni relative al numero minimo inderogabile di esercizi commerciali richiesti dalla SA e degli ulteriori esercizi convenzionati, dichiarati nella propria offerta tecnica.

La mancata attivazione della rete richiesta entro tale termine comporta la decadenza dell'aggiudicazione.

Le convenzioni dovranno riportare espressamente il menù concordato con l'esercizio e i contenuti minimi di cui all'art. 5, comma 1 dell'Allegato II.17 al Codice.

La SA non assume alcun obbligo nei confronti dei titolari degli esercizi convenzionati e pertanto l'Appaltatore si impegna a tenere indenne il Committente da ogni eventuale pretesa da parte degli stessi.

L'Appaltatore non può sospendere il servizio mediante propria decisione unilaterale nemmeno nell'ipotesi in cui siano in atto controversie con la Stazione Appaltante.

Art. 2.4 Composizione del Menù e livelli minimi di qualità

L'appaltatore deve garantire che i pasti siano somministrati dagli esercizi convenzionati, in misura normale e sufficiente con cibi freschi, genuini, di ottima qualità e che vi sia una effettiva possibilità di scelta dei menù, possibilmente con rotazione settimanale, anche in riferimento al Progetto WHP di cui sopra.

È vietata la somministrazione di bevande alcoliche in armonia con le policy aziendali.

Il pasto COMPLETEO minimo giornalmente garantito, da consumare al tavolo, presso ogni esercizio convenzionato, dovrà essere articolato prevedendo almeno uno dei seguenti menù:

1. primo piatto caldo o freddo (a scelta fra un minimo di 3), secondo piatto caldo o freddo (a scelta fra un minimo di 3), contorno di stagione caldo o freddo o a buffet, frutta di stagione, ½ litro di acqua naturale o frizzante, pane (non inferiore a 80 gr con ridotto contenuto di sale e/o integrale), caffè;
2. pizza (a scelta fra un minimo di 10), contorno di stagione caldo o freddo o a buffet, frutta di stagione, ½ litro di acqua naturale o frizzante, caffè.

Il pasto RIDOTTO minimo giornalmente garantito, presso ogni esercizio convenzionato, dovrà essere articolato prevedendo almeno uno dei seguenti menù:

1. primo piatto caldo o freddo (a scelta fra un minimo di 3), contorno di stagione caldo o freddo o a buffet o in alternativa frutta di stagione, ½ litro di acqua naturale o frizzante, pane (non inferiore a 80 gr con ridotto contenuto di sale e/o integrale), caffè;
2. secondo piatto caldo o freddo (a scelta fra un minimo di 3), contorno di stagione caldo o freddo o a buffet o in alternativa frutta di stagione, ½ litro di acqua naturale o frizzante, pane (non inferiore a 80 gr con ridotto contenuto di sale e/o integrale), caffè;
3. pizza (a scelta fra un minimo di 10), contorno di stagione caldo o freddo o a buffet o in alternativa frutta di stagione, ½ litro di acqua naturale o frizzante, caffè;
4. piatto unico (freddo o caldo), ad esempio insalatone, caprese, bresaola, ecc., frutta di stagione, ½ litro di acqua naturale o frizzante, pane (non inferiore a 80 gr con ridotto contenuto di sale e/o integrale), caffè;

5. panino o in alternativa maxi-toast o in alternativa n. 2 toast (a scelta come da listino), contorno di stagione caldo o freddo o a buffet o in alternativa frutta di stagione, ½ litro di acqua naturale o frizzante, caffè.

Si precisa che:

- i menù dovranno essere variati nel corso della settimana e si intendono comprensivi del servizio e del coperto;
- gli alimenti ed i prodotti gastronomici pronti per il consumo immediato devono rispettare i livelli minimi di qualità ed igiene previsti dalla normativa nazionale e comunitaria di settore;
- l'Appaltatore è responsabile del corretto adempimento delle condizioni del presente Capitolato e della propria offerta tecnica da parte degli esercizi convenzionati;
- la SA sarà esonerata da ogni responsabilità in merito ai rapporti intercorrenti tra l'Appaltatore e gli Esercizi con esso convenzionati riguardo alla convenzione stipulata tra loro;
- in nessun caso, l'Appaltatore o gli Esercizi con esso convenzionati, potranno assumere atteggiamenti discriminatori nei confronti degli utilizzatori, né potranno rifiutarsi di erogare il servizio.

Art. 2.5 Oneri e Obblighi a carico dell'Appaltatore

L'Appaltatore dovrà assicurare per le proprie attività e per quelle degli esercizi in convenzione le seguenti prestazioni e farsi carico dei seguenti obblighi contrattuali:

- mantenere la SA indenne da ogni controversia, responsabilità ed eventuali conseguenti oneri che possano derivare dai rapporti intercorrenti tra l'Appaltatore e gli esercizi commerciali convenzionati, nonché contestazioni o pretese e azioni risarcitorie di terzi in genere, anche in merito ai rapporti intercorrenti tra l'Appaltatore ed il proprio personale dipendente;
- essere responsabile del corretto adempimento, da parte degli esercizi convenzionati, delle condizioni previste dai documenti di gara e dal contratto, delle quali si fa garante, cessando la convenzione con l'esercizio commerciale convenzionato qualora il servizio venisse erogato in difformità rispetto a quanto previsto dal presente Capitolato;
- garantire l'erogazione del servizio anche in caso di sciopero e vertenze sindacali, promuovendo a tal fine tutte le iniziative atte ad evitare l'interruzione del Servizio in tali circostanze;
- individuare gli esercizi commerciali e stipulare con essi apposite convenzioni dotandoli degli apparati terminali (POS) per la lettura dei buoni posato elettronici;
- verificare e garantire che gli esercizi commerciali convenzionati siano tutti provvisti delle prescritte autorizzazioni di legge vigenti in materia;
- fornire i quantitativi di card elettroniche, così come indicato al precedente art. 2.1, secondo le specifiche, tempi e modi indicati;
- garantire la manutenzione ed il corretto funzionamento di tutte le apparecchiature informatiche e dei programmi volti a gestire ed a controllare la regolare effettuazione del servizio;
- garantire la riparazione dei guasti alle apparecchiature entro un giorno lavorativo successivo al verificarsi dell'anomalia;
- garantire un servizio alternativo in caso di mal funzionamento dell'apparato elettronico di acquisizione dei dati e dei badge;
- su indicazione della Stazione Appaltante, inibire l'utilizzo del vecchio badge in caso di rilascio di un duplicato a seguito di furto, smarrimento o deterioramento;
- garantire la sostituzione degli esercizi che la SA segnali quali inadeguati e/o non rispettosi delle condizioni di cui al presente appalto, entro 15 giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della segnalazione.

Art. 2.6 Reportistica

L'Appaltatore dovrà mettere a disposizione della Stazione Appaltante l'accesso ad una piattaforma informatica (WEB) che consenta la consultazione dei dati riguardanti le transazioni eseguite dai dipendenti, scarico dati in formato CSV, aggiornamento card per la modifica dei profili, cessazione o riattivazione delle card da parte di almeno n. 3 utenze. Per ogni utenza dovranno essere definite delle singole credenziali personali di autenticazione. A tal proposito, oltre a una formazione presso la sede della SA, dovrà essere fornito un manuale utente che illustri le funzionalità e potenzialità della piattaforma Web. Il servizio WEB dovrà essere sempre aggiornato alle 24 ore successive ad ogni transazione eseguita.

Entro il 1° giorno lavorativo di ogni mese, l'appaltatore dovrà trasmettere all'Ufficio Personale della SA, il riepilogo dei pasti consumati nel mese precedente, in formato Excel e così dettagliato:

- mese di competenza;
- numero card elettronica;
- matricola dipendente;
- sede di lavoro del dipendente;
- nome e cognome del dipendente;
- data e ora di transazione di consumazione;
- ragione sociale dell'esercizio convenzionato;
- insegna/denominazione dell'esercizio convenzionato;
- tipo di pasto consumato (COMPLETO o RIDOTTO);
- valore di ciascuna transazione (valore nominale);
- il valore complessivo da fatturare per lo specifico mese (IVA esclusa).

Art. 2.7 Piano di Controllo

L'Appaltatore dovrà attivare un piano di controllo finalizzato a verificare la qualità del servizio, la qualità e la quantità di cibo somministrato da ciascun esercizio convenzionato, la tipologia dei menù somministrati. L'appaltatore dovrà effettuare almeno **n. 1 controllo/anno** (decorrente dalla stipula del contratto o dall'attivazione delle convenzioni) o altro termine su segnalazione della SA, presso ciascuno degli esercizi convenzionati.

Una volta effettuati i controlli e comunque con cadenza almeno annuale l'Appaltatore dovrà redigere e trasmettere alla SA una relazione contenente l'esito dei controlli, **entro 15 giorni successivi scaduto l'anno decorrente dalla stipula del contratto o dall'attivazione delle convenzioni.**

Art. 2.8 Garanzia dei risultati dell'appalto - Controlli da parte della Stazione Appaltante

La stazione appaltante si riserva la facoltà di verificare in qualsiasi momento il regolare e puntuale svolgimento del servizio, nonché il rispetto degli oneri posti a carico dell'appaltatore con le modalità ritenute più idonee, anche con visita presso gli esercizi convenzionati.

Le verifiche, effettuate a campione, avranno ad oggetto, a titolo esemplificativo:

- l'esistenza e l'operatività dell'esercizio convenzionato e della relativa convenzione fra l'esercizio e l'Appaltatore;
- il rispetto del numero di esercizi che l'Appaltatore è tenuto a garantire (obbligatorie minimi previsti ed aggiuntivi come da Offerta Tecnica);
- l'effettiva rispondenza della stessa alle prescrizioni di cui al precedente art. 2.4 Menù;
- il rispetto dei termini di pagamento a favore degli esercizi convenzionati;
- l'esistenza di eventuali restrizioni da parte dell'esercizio convenzionato nei confronti dei dipendenti.

Costituiscono altresì strumento di verifica periodica le segnalazioni di eventuali disservizi ricevute dai dipendenti fruitori dei buoni pasto.

Qualora la SA riscontri errate o inadeguate o insufficienti modalità di esecuzione del servizio o parte di esso, comunicherà per iscritto le inadempienze all'Appaltatore, che sarà tenuto a provvedere all'adozione delle idonee misure di risoluzione delle non conformità, che dovranno essere successivamente comunicate alla SA.

In caso di reiterate inadempienze, la SA si riserva la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fatto salvo il risarcimento del danno subito ed altresì di fare eseguire il servizio ad altra impresa con rivalsa sull'Appaltatore inadempiente.

Art. 3 – Durata dell'appalto

L'appalto avrà durata di **36 (trentasei)** mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto.

Qualora, entro i 36 mesi non venisse raggiunto l'importo contrattuale previsto, il contratto verrà prorogato fino al raggiungimento dello stesso.

È facoltà del Committente procedere all'esecuzione anticipata del contratto per motivate ragioni, ai sensi dell'articolo 17, comma 8, del Codice.

Il DEC provvede in via d'urgenza su autorizzazione del RUP e indica espressamente le motivazioni sul verbale di consegna della fornitura.

Variatione fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto: Ai sensi dell'art. 120 comma 9 del Codice, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante potrà imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Opzione di proroga del contratto ai sensi dell'art. 120 c. 10 del Codice: la stazione appaltante si riserva di prorogare il contratto per una durata massima pari a 12 (mesi) mesi ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto o alle condizioni di mercato ove più favorevoli per la stazione appaltante. L'importo stimato di tale opzione è pari a € **848.283,69** (euro ottocentoquarantottomila duecentottantatre/69), al netto di IVA e/o altri oneri di legge. L'esercizio di tale facoltà è comunicato all'appaltatore almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del contratto.

Opzione di proroga tecnica ai sensi dell'art. 120 c. 11 del Codice, in casi eccezionali nei quali risultino oggettivi e insuperabili ritardi nella conclusione della procedura di selezione di un nuovo contraente, la durata del contratto è prorogata per il tempo strettamente necessario alla conclusione della nuova procedura, qualora l'interruzione delle prestazioni possa determinare situazioni di pericolo per persone, animali, cose, oppure per l'igiene pubblica, oppure nei casi in cui l'interruzione della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare. In tale ipotesi il contraente originario è tenuto all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ai prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.

L'Affidamento cesserà comunque di produrre effetti, anche anticipatamente rispetto al termine finale, una volta che sia stato raggiunto l'importo massimo determinato nel presente capitolato.

Art. 3.1 - Acquisizione nuovi Comuni

Nell'ambito della propria attività istituzionale, la SA, durante il corso dell'appalto, potrà acquisire la gestione del Servizio Idrico Integrato di nuovi Comuni. La SA si riserva ogni più ampia facoltà – preve valutazioni organizzative interne – di assegnare i nuovi comuni all'appaltatore. Nel presente Appalto, l'acquisizione di nuovi Comuni è caratterizzata da un margine di “indeterminatezza”, non essendo prestabilito, alla data di pubblicazione del presente appalto, il numero dei Comuni che la SA acquisirà in costanza di contratto.

Art. 4 – Importo dell'Appalto

Ai sensi dell'art. 14, comma 4 del Codice, il valore complessivo della procedura di gara, tenuto conto dell'importo a base di gara e di eventuali opzioni o rinnovi del contratto, ammonta a € **3.902.104,97 (tre milioni novecentoduemila centoquattro/97)** + I.V.A. al 4%.

Si rinvia per il dettaglio all'Allegato “Valore stimato dell'appalto”.

Il valore facciale dei buoni pasto si intende si intende IVA compresa, come segue:

- **zone (1+2+3+4+5+7+8+9+10+11+13)** pasto completo € 12,50 (dodici euro e cinquanta centesimi) e pasto ridotto € 9,50 (nove euro e cinquanta centesimi);
- **zone (6+12)** pasto completo 13,50 (tredici euro e cinquanta centesimi) e pasto ridotto € 10,50 (dieci euro e cinquanta centesimi).

Il valore nominale dei buoni pasto posto a base di gara si intende IVA esclusa, come segue:

- **zone (1+2+3+4+5+7+8+9+10+11+13)** pasto completo € 12,02 (dodici e zero due euro) e pasto ridotto € 9,13 (nove euro e tredici centesimi);
- **zone (6+12)** pasto completo 12,98 (dodici euro e novantotto centesimi) e pasto ridotto € 10,10 (dieci euro e dieci centesimi).

L'importo dell'appalto comprende i costi della manodopera, che la stazione appaltante ha stimato pari ad € 12.096,26. CCNL applicabili al personale dipendente impiegato nell'appalto:

- CCNL Commercio- Confcommercio, cod. CNEL H011.

Trattandosi di servizi svolti all'esterno della SA non vi sono oneri derivanti da interferenze ai sensi dell'art. 26, c. 3bis del D.LGS n. 81/08 e s.m.i.

L'importo a base di gara è stato stimato sulla base del consumo presunto di pasti nel periodo contrattuale moltiplicato per il valore nominale del pasto, come da Allegato 2) Elenco comuni/pasti serviti anno, che riporta altresì la dislocazione delle convenzioni attualmente in essere.

L'importo del contratto è determinato dall'importo della prestazione dell'appalto a base di gara (€ 2.544.851,07, I.V.A. esclusa), dedotto il ribasso percentuale sul valore nominale del buono pasto offerto dall'appaltatore in sede di offerta.

Il corrispettivo dovuto all'Appaltatore risulta dall'applicazione del prezzo unitario del buono pasto, (valore nominale del pasto dedotto il ribasso d'asta) per il quantitativo di prestazioni effettivamente eseguite.

Il contratto è stipulato “a misura”.

Art. 5 – Penali

All' **Appaltatore** saranno applicate le seguenti penali:

- 1) per ciascun esercizio convenzionato con l'Appaltatore che non erogherà il servizio di ristorazione, per qualsiasi causa, tranne i casi di forza maggiore, salvo il risarcimento dei maggiori danni subiti dalla Stazione Appaltante: € 100,00 (Euro cento/00) per ogni giorno lavorativo;
- 2) per il mancato ripristino di tutte le convenzioni: € 200,00 (Euro duecento/00) per ciascuna convenzione e per ciascun giorno lavorativo di inadempienza, successivo ai 15 (quindici) giorni continuativi di cui all'art. 2.3;
- 3) in caso di ritardata consegna delle card elettroniche, di volta in volta richieste dalla SA, rispetto ai termini di cui all'art. 2.1: € 20,00 (Euro venti/00) per ogni giorno lavorativo di ritardo per ciascuna card;
- 4) per ogni giorno lavorativo di ritardo, nell'effettuazione degli interventi di riparazione dei guasti ai POS verrà applicata una penale di € 100,00 (euro cento/00) per ciascun POS;
- 5) per il mancato rispetto dei requisiti relativi ai menù ed alla composizione dei pasti di cui all'art. 2.4: € 50,00 (Euro cinquanta/00) per ogni giorno e per ogni esercizio non conforme;
- 6) per la mancata trasmissione nei tempi stabiliti, della reportistica indicata all'art. 2.6: € 10,00 (Euro dieci/00) per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo.
- 7) per ogni giorno lavorativo di ritardo, nell'utilizzo e nella comunicazione di una modalità alternativa di registrazione della prestazione erogata dall'esercizio convenzionato in caso di malfunzionamento del badge/POS verrà applicata una penale di € 100,00 (euro cento/00) per ciascun POS;
- 8) per la mancata trasmissione della relazione del Piano di Controllo annuale nei tempi stabiliti, della reportistica indicata all'art. 2.7: € 10,00 (Euro dieci/00) per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo;
- 9) per la mancata attuazione delle proposte contenute nell'Offerta Tecnica e/o svolte in modo difforme da quanto indicato nella stessa, verrà applicata una penale di € 100,00 per ogni inadempimento rilevato.

L'applicazione delle penali sarà preceduta da regolare contestazione scritta dell'inadempienza, a firma del RUP o DEC, avverso la quale l'Appaltatore avrà facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro 5 (cinque) giorni dal ricevimento della contestazione stessa.

Resta, in ogni caso, ferma la facoltà della SA in caso di gravi violazioni, di sospendere immediatamente il servizio e di affidarlo ad altro Appaltatore, con costi a carico della parte inadempiente ed immediata escussione della garanzia definitiva.

Il RUP/DEC emetterà il certificato di pagamento per la fornitura eseguita e nota di addebito per le penali il cui importo verrà scalato direttamente dal pagamento del certificato, nei tempi previsti all'art. 113-bis del Codice.

L'importo complessivo delle penali non potrà superare il 10% (dieci-per-cento) dell'importo contrattuale. Oltre tale limite la SA avrà facoltà di risolvere il contratto, fatto salvo il risarcimento del danno subito ed altresì di fare eseguire il servizio ad altra impresa con rivalsa sull'Appaltatore inadempiente.

Resta salvo il diritto della SA di richiedere il risarcimento di tutti gli ulteriori danni subiti.

Art. 6 – Documentazione di gara e di contratto

L'appalto è regolato dai documenti elencati in Premessa al Disciplinare di Gara.

Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto, ancorché non materialmente allegati, oltre ai documenti di cui sopra anche le polizze di garanzia (cauzione definitiva e polizza RCT).

La presentazione dell'offerta equivale per il concorrente all'accettazione, piena e incondizionata delle prestazioni richieste, alle condizioni indicate nel presente Capitolato, nonché nello schema di contratto e negli ulteriori allegati alla procedura di gara.

Art. 7 –Oneri e obblighi diversi a carico dell'Appaltatore

L'Appaltatore, in rapporto al personale addetto all'espletamento delle attività oggetto del presente appalto, si impegna:

- a nominare il Responsabile del Servizio (definito anche Rappresentante dell'Appaltatore) di cui al successivo art. 16);
- ad applicare nei confronti dei dipendenti tutte le condizioni normative e retributive previste dal Contratto Nazionale di Settore di riferimento e dagli eventuali accordi locali integrativi degli stessi, relativi alla località in cui si eseguono le prestazioni. La Stazione Appaltante, al riguardo, potrà richiedere all'Appaltatore, in qualsiasi momento, l'esibizione del Libro Unico e quanto altro necessario, al fine di verificare la corretta attuazione degli obblighi inerenti all'applicazione del CCNL di riferimento e delle leggi in materia previdenziale, assistenziale e assicurativa;
- ad osservare ed applicare tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali, nei confronti del proprio personale e dei soci lavoratori; **si richiede la consegna della stampa cruscotto infortuni dell'ultimo biennio;**
- a trattare con la dovuta riservatezza tutte le informazioni di cui verrà a conoscenza nell'espletamento del servizio secondo la normativa vigente in materia di privacy e al successivo art. 18);
- ad assicurare alla Stazione Appaltante che il personale addetto al servizio mantenga il segreto d'ufficio su fatti e circostanze di cui sia venuto a conoscenza nell'espletamento delle attività;
- ad invitare il personale addetto al servizio a mantenere un contegno decoroso ed irreprensibile, riservato, corretto e disponibile alla collaborazione con altri operatori;
- ad eseguire il servizio in oggetto con l'osservanza di tutti i patti, gli oneri e le condizioni previsti nel presente Capitolato;
- ad assicurare formalmente di aver adempiuto agli obblighi di legge in materia di valutazione dei rischi connessi all'attività svolta e di averne adeguatamente resi edotti gli incaricati;
- adempiere agli obblighi di legge di cui al D.Lgs. n. 81/2008;
- eseguire il servizio in oggetto con l'osservanza di tutti i patti, gli oneri e le condizioni previste nel presente Capitolato;
- osservare ed applicare tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali, nei confronti del proprio personale e dei soci lavoratori;
- all'allontanamento o e sostituzione del personale preposto, in caso di: mancanza di rispetto delle norme, procedure e regolamenti, o qualora venga meno ai propri doveri di sicurezza;

- a comunicare alla Stazione Appaltante le generalità, i dati anagrafici e le mansioni del personale impiegato nelle attività oggetto dell'appalto.

L'Appaltatore sarà altresì responsabile di verificare i corretti adempimenti, da parte degli esercenti convenzionati nei confronti del personale da loro impiegato, di tutte le attività previste nel presente appalto.

Art. 8 - DEC

La SA verifica il regolare andamento dell'esecuzione del contratto da parte dell'Appaltatore tramite il DEC (ove la nomina è necessaria) il quale curerà i rapporti con l'Appaltatore o con il RA. Il DEC provvede alla vigilanza, al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto stipulato dalla SA.

Assicura, inoltre, la regolare esecuzione dei singoli Contratti Attuativi da parte dell'Appaltatore, verifica che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità dei documenti contrattuali. Il DEC, inoltre, accerta - anche tramite il Responsabile del contratto ove nominato - la data di effettivo inizio del servizio e ogni altro termine di svolgimento dello stesso.

Art. 9 - IMPEGNI DELL'OPERATORE ECONOMICO

Ai sensi dell'art. 102 del codice l'operatore economico si impegna a:

- 1) garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato;
- 2) garantire l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore, tenendo conto, in relazione all'oggetto dell'appalto e alle prestazioni da eseguire, anche in maniera prevalente, di quelli stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e di quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente, nonché garantire le stesse tutele economiche e normative per i lavoratori in subappalto rispetto ai dipendenti dell'appaltatore e contro il lavoro irregolare;
- 3) garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate.

Art. 10 - CONTROLLI E VERIFICHE

LA SA potrà, a propria discrezione, nel corso di esecuzione:

- eseguire a mezzo di propri incaricati controlli e verifiche al fine di accertare la regolarità di esecuzione e la conformità alle prescrizioni tecniche e alle norme vigenti;
- esaminare l'andamento dell'appalto al fine di controllare il rispetto dei tempi previsti nel contratto;
- eseguire controlli e verifiche al fine dell'accertamento della regolarità delle prestazioni.

L'Appaltatore dovrà collaborare con la SA al fine di consentire e facilitare le verifiche di cui sopra. La SA, tramite i propri incaricati, redigerà appositi verbali di accertamento/ordini di servizio nei quali saranno indicati eventuali vizi, irregolarità o difformità rilevate e l'Appaltatore sarà tenuto a provvedere immediatamente alla loro eliminazione.

Le verifiche di cui sopra sono redatte in contraddittorio con l'Appaltatore che controfirmerà il verbale/ordine di servizio apponendo eventuali osservazioni.

Art. 11 - PREZZI

I prezzi in appalto stabiliti dalla SA sono stati calcolati tenendo conto di tutto quanto occorre per l'erogazione del servizio secondo le migliori regole dell'arte, in conformità alle prescrizioni del presente Capitolato e sono comprensivi delle quote per spese generali d'impresa ed utili, nonché di tutti gli oneri relativi alle attrezzature e all'organizzazione dell'Appaltatore nonché di tutte le misure atte a garantire la sicurezza dei lavoratori.

Nell'elaborazione dell'offerta l'Appaltatore dovrà assumere tutti gli elementi di conoscenza delle condizioni, generali e locali, di svolgimento e di onerosità del servizio che possano influire sulla formulazione dei prezzi o del ribasso d'asta, ed in particolare la natura dei luoghi dove dovrà essere erogato il servizio e difficoltà di esecuzione.

Tutti i prezzi indistintamente si intendono accettati dall'Appaltatore a suo rischio e sono pertanto fissi, invariabili ed indipendenti da qualsiasi eventualità.

Nessun aumento di prezzo potrà essere richiesto successivamente alla stipula del contratto.

L'Appaltatore non potrà quindi eccepire, durante l'erogazione del servizio, la mancata conoscenza di condizioni determinanti o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, a meno che tali nuovi elementi appartengano alla categoria delle cause di forza maggiore contemplate dal Codice Civile.

Art. 12 - REVISIONE PREZZI

Ai sensi dell'art. 60 del Codice, in caso di revisione periodica dei prezzi dei servizi oggetto del Contratto, si procederà secondo le modalità di seguito riportate.

I corrispettivi dovuti all'Appaltatore sono oggetto di revisione in considerazione dell'Indice ISTAT "Indice dei prezzi al consumo FOI".

Pertanto, si considererà la variazione percentuale dell'indice tra i seguenti due valori (di seguito "Variazione Istat"):

- l'ultimo indice pubblicato alla data di stipula del presente Contratto;
- l'ultimo indice pubblicato alla data di richiesta di revisione.

I corrispettivi dovuti all'Appaltatore saranno adeguati applicando ai prezzi offerti in gara (al netto del ribasso formulato in sede di offerta), in aumento o diminuzione, tanti punti percentuali, arrotondati a due cifre decimali dopo la virgola, corrispondenti alla variazione rilevata, purché la stessa ecceda il 5%. Si precisa che la revisione riguarderà solo la differenza tra la Variazione Istat e tale 5% nella misura dell'80 per cento della variazione stessa.

L'istanza di revisione dei prezzi potrà essere richiesta dall'Appaltatore non prima di 12 mesi decorrenti dalla data di stipula del contratto - ovvero comunicata dalla Committente - a mezzo PEC e avrà effetto sulle prestazioni successive alla data di riferimento per il riconoscimento della revisione prezzi, senza impattare sulle prestazioni già eseguite.

In caso di contratti pluriennali la revisione dei prezzi può essere richiesta una sola volta per ciascuna annualità.

Non sono ammesse revisioni del prezzo per appalti che prevedano una esecuzione inferiore ai 12 mesi.

Art. 13 - ANTICIPAZIONE DEL PREZZO - CONTABILIZZAZIONE DEL CONTRATTO - ADEMPIMENTI AI QUALI SONO SUBORDINATI I PAGAMENTI

Ai sensi dell'art. 33 dell'allegato II.14 del Codice, non si applicano le norme relative all'anticipazione di cui all'art 125 comma 1 del Codice poiché trattasi di servizio la cui esecuzione non può essere, per la sua natura, regolata da apposito cronoprogramma, il prezzo è calcolato sulla base del reale consumo e non necessita della predisposizione di attrezzature o di materiali.

La contabilità è predisposta secondo quanto previsto dall'ordinamento della SA.

A cadenza mensile verrà redatta in contraddittorio la contabilità dell'appalto; la SA invierà all'Appaltatore un estratto conto (Stato avanzamento mensile) delle prestazioni effettuate nel mese di riferimento sulla base del quale l'Appaltatore emetterà la fattura.

Il RUP emette i certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo contestualmente all'adozione di ogni stato di avanzamento e comunque entro un termine non superiore a sette giorni. Il RUP, previa verifica della regolarità contributiva dell'esecutore, invia il certificato di pagamento alla stazione appaltante, la quale procede al pagamento con bonifico bancario entro il termine di 60 (sessanta) giorni f.m. d.f., dall'adozione del relativo stato di avanzamento. L'esecutore emette fattura al momento dell'adozione del certificato di pagamento.

Sull'importo netto progressivo delle prestazioni viene applicata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

Si applica l'art. 11, comma 6, del Codice.

LA SA avrà diritto a sospendere i pagamenti in pendenza di contestazioni circa l'inosservanza delle norme di legge e delle clausole contrattuali.

Ogni pagamento è altresì subordinato:

- a) all'acquisizione del DURC dell'Appaltatore e degli eventuali subappaltatori;
- b) all'ottemperanza delle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti;
- c) ai sensi dell'articolo 48-bis del d.P.R. n. 602 del 1973, introdotto dall'articolo 2, comma 9, della legge n. 286 del 2006, all'accertamento, da parte della SA, che il beneficiario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno all'importo da corrispondere con le modalità di cui al d.m. 18 gennaio 2008, n. 40. In caso di inadempimento accertato, il pagamento è sospeso e la circostanza è segnalata all'Agente della riscossione competente per territorio.

Art. 14 - DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA (DURC)

La stipula del contratto, l'erogazione di qualunque pagamento a favore dell'appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, il certificato di verifica di conformità, sono subordinati all'acquisizione del DURC, acquisito d'ufficio dalla SA.

Il DURC ha validità di 120 (centoventi) giorni. In caso il DURC relativo al subappaltatore sia negativo per due volte consecutive, la SA contesta gli addebiti al subappaltatore assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni; in caso di

assenza o inidoneità di queste la Stazione appaltante pronuncia la decadenza dell'autorizzazione al subappalto.

Art. 15 - TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI

Ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 8, della legge n. 136 del 2010, l'Appaltatore nonché i subappaltatori (in caso di pagamento diretto), sono tenuti a comunicare alla SA gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso Poste italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni dalla stipula del contratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione se successiva, comunicando altresì negli stessi termini le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti. L'obbligo di comunicazione è esteso anche alle modificazioni delle indicazioni fornite in precedenza. In assenza delle predette comunicazioni la SA sospende i pagamenti e non decorrono i termini legali per l'applicazione degli interessi per ritardato pagamento.

Tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento:

- a) per pagamenti a favore dell'appaltatore, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall'ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilità;
- b) i pagamenti di cui alla precedente lettera a) devono avvenire in ogni caso utilizzando i conti correnti dedicati.

Ogni pagamento effettuato deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CIG e il CUP (ove esistente).

Si rinvia in ogni caso alla legge n. 136 del 2010 e s.m.i.

Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'intervento; in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria.

Art. 16 - RA - RESPONSABILE DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore, al momento della sottoscrizione del contratto, notificherà il nominativo del soggetto, in possesso di idonei requisiti di professionalità ed esperienza, Responsabile dell'Appaltatore (di seguito solo Responsabile o RA), al quale competerà la responsabilità della dell'erogazione del servizio nonché la responsabilità delle comunicazioni con il DEC. Il Responsabile, munito di specifico mandato, dovrà avere piena conoscenza delle obbligazioni assunte dall'Appaltatore ed essere munito dei necessari poteri per l'erogazione del servizio e per la piena rappresentanza dell'Appaltatore.

In caso di impedimento del Responsabile, l'Appaltatore sarà tenuto a nominare un suo sostituto.

Il Responsabile darà adeguate, complete ed esaustive istruzioni, informazioni e conoscenze al personale per la corretta e regolare esecuzione del servizio e controllerà la corrispondenza rispetto a quanto prescritto dal presente capitolato adottando ogni provvedimento e azione a ciò necessari.

In caso di comprovata inidoneità del RA, previa formale argomentata contestazione e richiesta scritta da parte del Direttore dell'Esecuzione del Contratto, lo stesso dovrà essere sostituito entro 10 (dieci) giorni dalla richiesta, fatta salva la facoltà dell'Appaltatore di produrre proprie controdeduzioni entro 5 (cinque) giorni.

Art. 17 - VICENDE RIGUARDANTI L'APPALTATORE

Il concorrente dichiara in sede di gara, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'art. 95 c. 4 e 5 del D.Lgs. n. 14/2019.

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 c. 1 lett. o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

In caso di una delle condizioni di cui all'articolo 124, comma 1, del Codice, la SA potrà interpellare progressivamente gli operatori economici concorrenti che hanno partecipato alla presente procedura di gara e risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento delle prestazioni contrattuali *alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato*.

Restano ferme le ulteriori disposizioni previste dall'art. 124 del Codice.

Art. 18 - OBBLIGHI DI RISERVATEZZA E TUTELA DELLA PRIVACY

L'Appaltatore si impegna a non diffondere le informazioni di cui venisse a conoscenza in relazione all'esecuzione del presente Contratto o che gli vengano messe a disposizione dalla SA. L'obbligo di segretezza sarà vincolante per tutta la durata del Contratto e per i cinque anni successivi alla sua conclusione.

L'Appaltatore è responsabile nei confronti della SA anche per l'osservanza dell'obbligo di riservatezza da parte dei propri dipendenti, incaricati, ausiliari e subappaltatori, la cui violazione determina la risoluzione di diritto del contratto oltre al risarcimento dei danni subiti dalla SA.

In conformità alle disposizioni previste dal Regolamento Europeo n. 2016/679 e dalla normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali, i dati personali relativi al personale, amministratori/soci/dipendenti/collaboratori dell'Appaltatore eventualmente forniti in relazione all'espletamento del presente Contratto, saranno utilizzati esclusivamente per la gestione del medesimo Contratto e trattati - nei modi e nei limiti necessari per perseguire tale finalità - dalla Committenza e da persone all'uopo nominate responsabili e incaricate del trattamento, in conformità a quanto previsto all'informativa privacy.

Art. 19 - CLAUSOLA SOCIALE E CCNL

L'Appaltatore è tenuto a garantire l'applicazione del CCNL (o dei CCNL) specificato negli atti di gara, oppure di un altro contratto che garantisca le medesime tutele economiche e normative per i lavoratori e per quelli in subappalto.

La clausola sociale non è applicabile al presente appalto.

Art. 20 - CONFORMITÀ AGLI STANDARD SOCIALI

L'Appaltatore deve sottoscrivere, prima della stipula del contratto, la «Dichiarazione di conformità a standard sociali minimi», in conformità all'Allegato I al decreto del Ministro dell'ambiente 6

giugno 2012 (in G.U. n. 159 del 10 luglio 2012), che, allegato al presente Capitolato sotto la lettera «A» costituisce parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto.

I materiali, le pose e i servizi/prestazioni oggetto dell'appalto devono essere prodotti, forniti, posati ed eseguiti in conformità con gli standard sociali minimi in materia di diritti umani e di condizioni di lavoro lungo la catena di fornitura definiti dalle leggi nazionali dei Paesi ove si svolgono le fasi della catena, e in ogni caso in conformità con le Convenzioni fondamentali stabilite dall'Organizzazione Internazionale del Lavoro e dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite.

Al fine di consentire il monitoraggio, da parte della SA, della conformità ai predetti standard, l'Appaltatore è tenuto a:

- a) informare fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura dei beni oggetto del presente appalto, che la Stazione Appaltante ha richiesto la conformità agli standard sopra citati nelle condizioni d'esecuzione dell'appalto;
- b) fornire, su richiesta della Stazione Appaltante ed entro il termine stabilito nella stessa richiesta, le informazioni e la documentazione relativa alla gestione delle attività riguardanti la conformità agli standard e i riferimenti dei fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura;
- c) accettare e far accettare dai propri fornitori e sub-fornitori, eventuali verifiche ispettive relative alla conformità agli standard, condotte dalla Stazione Appaltante o da soggetti indicati e specificatamente incaricati allo scopo da parte della stessa Stazione Appaltante;
- d) intraprendere, o a far intraprendere dai fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura, eventuali ed adeguate azioni correttive, comprese eventuali rinegoziazioni contrattuali, entro i termini stabiliti dalla Stazione Appaltante, nel caso che emerga, dalle informazioni in possesso della stessa una violazione contrattuale inerente la non conformità agli standard sociali minimi lungo la catena di fornitura; della stessa, dimostrare, tramite appropriata documentazione fornita alla Stazione Appaltante, che le clausole sono rispettate, e a documentare l'esito delle eventuali azioni correttive effettuate.
- e) Per le finalità di monitoraggio di cui al comma sopra la Stazione Appaltante può chiedere all'Appaltatore la compilazione dei questionari in conformità al modello di cui all'Allegato III al decreto del Ministro dell'ambiente 6 giugno 2012.
- f) La violazione delle clausole in materia di conformità agli standard sociali di cui al presente articolo comporta l'applicazione della penale (nella misura pari all' 1 per mille dell'importo contrattuale) con riferimento a ciascuna singola violazione accertata.

Art. 21 - GARANZIE DEFINITIVE

Entro e non oltre 20 (venti) giorni naturali e consecutivi dalla comunicazione di aggiudicazione, l'Aggiudicatario dovrà prestare, ai sensi dell'articolo 117 del Codice, una garanzia fideiussoria o una cauzione in favore di AB pari al 10% dell'importo aggiudicato e costituita ai sensi dell'art. 103 del Codice.

In caso di aggiudicazione con ribassi superiori al 10 per cento, la garanzia è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Se il ribasso è superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento.

L'importo è ridotto ai sensi dell'articolo 106 c. 8 del Codice.

La garanzia dovrà essere prestata mediante atto di fideiussione o polizza fideiussoria rilasciato/a da un'impresa bancaria/intermediario finanziario o impresa di assicurazione, conforme allo Schema tipo 1.2/Scheda tecnica 1.2 – oppure – Schema tipo 1.2.1/Scheda tecnica 1.2.1 del Decreto Ministero dello Sviluppo Economico del 19/09/2022, n. 193 (pubblicato sulla G.U. del 14/12/2022 n. 291).

La garanzia è presentata alla SA prima della formale sottoscrizione del contratto.

La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito; lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'Appaltatore, degli stati di avanzamento del servizio o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.

La garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 20% (venti per cento), deve permanere fino alla data di emissione del certificato di verifica di conformità o comunque fino a 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione del servizio risultante dal relativo certificato; lo svincolo automatico e l'estinzione avvengono di diritto, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.

In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario la garanzia è prestata dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati con responsabilità solidale ai sensi dell'art. 117, comma 13, del Codice.

Art. 22 - DIRITTI SULLA GARANZIA DEFINITIVA

La cauzione definitiva garantisce:

- l'adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dal Contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché
- il rimborso delle somme pagate in più al prestatore del servizio rispetto alle risultanze della liquidazione finale, fatto salvo comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore.

La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di verifica di conformità o decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione del servizio risultante dal relativo certificato.

È facoltà della SA richiedere all'appaltatore la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sulle somme da corrispondere all'Appaltatore.

La SA ha diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento del servizio nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi dove viene erogato il servizio.

La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della garanzia provvisoria, presentata in sede di offerta, da parte della SA, che aggiudica il Contratto al concorrente che segue nella graduatoria.

Art. 23 - CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEL CREDITO

Ai sensi dell'art. 119 del Codice è vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.

È ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 6, dell'allegato II.14 del Codice e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia e che il contratto di cessione, stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, sia notificato

alla Stazione appaltante in originale o in copia autenticata, prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal RUP.

Art. 24 - OBBLIGHI ASSICURATIVI A CARICO DELL'APPALTATORE

È richiesta una polizza fideiussoria di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T./R.C.O.), stipulata con primaria compagnia di assicurazione, in conseguenza di fatti verificatosi in relazione all'attività svolta, comprese tutte le operazioni inerenti, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata.

Tale polizza dovrà essere mantenuta per tutta la durata del contratto ed avere un massimale non inferiore a € 2.000.000,00 (due milioni).

Se l'Appaltatore è un raggruppamento temporaneo o un consorzio ordinario, giusto il regime delle responsabilità solidale disciplinato dall'articolo 68, comma 9, del Codice, la polizza assicurativa è prestata dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati o consorziati.

Art. 25 - SUBAPPALTO

Il concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti

Al fine di consentire un coordinamento efficiente del servizio da parte del RUP/DEC (riduzione rischio interferenze tra più imprese) la SA ammette il subappalto "a cascata" ad un solo livello (subappaltatore principale e secondario).

La SA non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori, salvo le deroghe di cui all'articolo 119, comma 11, del Codice.

Art. 26 - RECESSO

Fermo restando quanto previsto dagli artt. 88, comma 4-ter e 92, comma 4, del D. Lgs 6/09/2011, n. 159, la SA ai sensi dell'art. 123 del Codice può, in qualsiasi momento, recedere dal contratto con preavviso all'Appaltatore non inferiore a 20 (venti) giorni, in aderenza al dettato normativo sopra richiamato.

Art. 27 - TERMINI PER LA STIPULA DEL CONTRATTO - MANCATA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO

La stipulazione del contratto dovrà avvenire entro il termine massimo di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione di avvenuta aggiudicazione, salvo diverso termine previsto nel bando o qualora l'istanza di verifica della documentazione richiesta presso gli enti preposti non pervenga entro il suddetto termine. Potranno altresì concordarsi ipotesi di differimento espressamente concordate con l'Appaltatore.

Se la stipulazione del contratto non avviene nel termine fissato per fatto imputabile alla SA, l'Appaltatore può, mediante atto notificato alla SA, chiedere lo scioglimento da ogni vincolo o recedere dal contratto. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali documentate.

Qualora sia intervenuta la consegna del servizio in via d'urgenza, e se effettivamente si è dato avvio all'esecuzione dello stesso, l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per le prestazioni espletate su ordine del DEC.

Il Contratto è stipulato per iscritto mediante scrittura privata o altra forma in uso presso la SA.

Qualora l'Appaltatore non si presenti alla data indicata per la sottoscrizione del contratto o su richiesta della SA non sottoscriva il contratto, tramite corrispondenza PEC, la SA potrà stabilire un nuovo termine per consentire all'Appaltatore di provvedere agli adempimenti necessari alla formalizzazione.

Trascorso inutilmente anche tale ultimo termine, la SA potrà revocare l'affidamento incamerando la cauzione provvisoria, fatto salvo il diritto al risarcimento dei maggiori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante, ivi compresi quelli derivanti dalla necessità di procedere all'affidamento ad altra impresa.

Art. 28 - RISOLUZIONE

L'Appaltatore si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni che gli verranno assegnate nei termini indicati e secondo le prescrizioni ricevute senza che le prestazioni possano essere rimandate o sospese.

Fermo quanto previsto dall'art. 122 del Codice, qualora si verifichi un inadempimento delle obbligazioni contrattuali definite nei documenti di gara, nel Contratto, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1453 e 1454 codice civile, la SA inoltrerà le relative contestazioni in forma scritta all'Appaltatore che sarà tenuto a rimediare agli inadempimenti entro 15 (quindici) giorni dalla contestazione. Trascorso inutilmente il termine fissato, la SA si riserva di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto.

Le parti convengono espressamente, altresì, che ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, costituiscono motivo di risoluzione di diritto del Contratto, i seguenti casi relativi a:

- a) l'Appaltatore risulti carente dei requisiti di cui agli artt. 94 e 95 del D.lgs. 36/2023;
- b) mancata presa in consegna del servizio o mancata presentazione per la presa in consegna del servizio;
- c) mutamenti nella situazione finanziaria dell'Appaltatore tali da poter pregiudicare la regolare esecuzione del Contratto;
- d) frode;
- e) violazione accertata degli obblighi derivanti dal Codice Etico, del Piano della Prevenzione della Corruzione e del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità adottato dalla Stazione Appaltante, pubblicati sul sito internet istituzionale (www.acquebresciane.it) e che il concorrente dichiara di conoscere;
- f) inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, sulla sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- g) subappalto non autorizzato;
- h) cessione, anche parziale, del contratto;
- i) verificarsi delle condizioni previste all' art. 5) "Penali";
- j) sospensione/revoca delle autorizzazioni necessarie all'esecuzione del servizio;
- k) mancata attuazione delle proposte contenute nell'Offerta Tecnica presentata in sede di gara dall'Appaltatore e/o svolte in modo difforme da quanto indicato nell'offerta tecnica, fino al raggiungimento di n. 3 (tre) NON CONFORMITA' GRAVI;
quando l'Appaltatore provochi direttamente o indirettamente un danno economico alla SA e si renda responsabile di fatti o circostanze che causino un serio pregiudizio d'immagine alla SA;
- l) perdita, da parte dell'Appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione del contratto quali l'irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
- m) violazione della clausola di riservatezza di cui all'Art. 18) del presente Capitolato;
- n) violazione da parte dell'Appaltatore degli obblighi inerenti alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 L. 136/2010 e s.m.i.;

- o) applicazione di una delle misure di sospensione dell'attività irrogate ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del D. Lgs n. 81/2008 ovvero l'azzeramento del punteggio per la ripetizione di violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell'art. 27, comma 1-bis, del citato D. Lgs n. 81/2008, se applicabile.

In ipotesi di assoggettamento dell'esecutore designato a procedure di insolvenza o di impedimento alla prosecuzione dell'affidamento si rinvia alla disciplina dell'art. 124 del Codice.

Nei casi indicati al presente articolo, la SA corrisponderà all'Appaltatore soltanto il corrispettivo contrattuale delle prestazioni regolarmente eseguite sino al giorno della risoluzione, dedotte le penali, le spese sostenute ed i danni subiti dalla SA. All'Appaltatore non spetterà alcun compenso aggiuntivo.

Sono sempre dovuti dall'Appaltatore i danni subiti dalla SA in seguito alla risoluzione del contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento del servizio affidato a terzi. Per il risarcimento di tali danni la SA può trattenere qualunque somma maturata a credito dell'appaltatore in ragione del servizio eseguito nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria.

Art. 29 - DOMICILIO

Il domicilio dell'Appaltatore si intende fissato, in mancanza di espressa dichiarazione, nel luogo dove l'Appaltatore ha la sede legale della propria impresa e al quale verranno inviate ogni comunicazione e/o notifica relative al contratto.

Art. 30 - COMUNICAZIONI

Le comunicazioni della SA, da cui decorrono i termini per gli adempimenti contrattuali, sono inviate mediante PEC indirizzate all'Appaltatore nel domicilio indicato negli atti di gara, OVVERO mediante consegna diretta al legale rappresentante dell'appaltatore o ad altro suo incaricato che dovrà rilasciare regolare ricevuta.

Le comunicazioni alla SA da parte dell'Appaltatore sono inviate in VIA PRIORITARIA utilizzando la Piattaforma di Approvvigionamento Digitale certificata DigitalPA (l'Appaltatore potrà accedere con le proprie credenziali al link <https://acquebresciane.acquistitelematici.it/>), OVVERO all'indirizzo pec appalti@cert.acquebresciane.it, OVVERO mediante consegna diretta all'ufficio Acquisti e Appalti o se del caso al DEC o Responsabile del contratto ove nominato, che ne attesterà la ricezione.

Art. 31 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Tutte le controversie tra la SA e l'Appaltatore in ordine all'interpretazione, esecuzione e/o risoluzione e/o recesso del presente contratto saranno esclusivamente di competenza del Foro di Brescia previo esperimento dei tentativi di transazione e di accordo bonario ai sensi degli artt. 211 e ss. del Codice dei Contratti.

Acque Bresciane S.r.l.
Il Direttore Generale e
Responsabile Unico del Progetto
(dott. Paolo Saurgnani)

Alfiani

Allegati:

- Allegato 1) DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' A STANDARD SOCIALI MINIMI di cui all'Allegato I al decreto del Ministro dell'ambiente 6 giugno 2012;
- Allegato 2) Elenco Comuni – pasti serviti
- Allegato 3) Valore stimato dell'appalto

Allegato «1»	DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' A STANDARD SOCIALI MINIMI di cui all'Allegato I al decreto del Ministro dell'ambiente 6 giugno 2012
--------------	---

Dichiarazione di conformità a standard sociali minimi

Il sottoscritto
in qualità di rappresentante legale dell'impresa
i.....

dichiara:

che i beni oggetto del presente appalto sono prodotti in conformità con gli standard sociali minimi in materia di diritti umani e di condizioni di lavoro lungo la catena di fornitura (da ora in poi "standard") definiti da:

- le otto Convenzioni fondamentali dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL, International Labour Organization – ILO), ossia, le Convenzioni n. 29, 87, 98, 100, 105, 111 e 182;
- la Convenzione ILO n. 155 sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- la Convenzione ILO n. 131 sulla definizione di salario minimo;
- la Convenzione ILO n. 1 sulla durata del lavoro (industria);
- la Convenzione ILO n. 102 sulla sicurezza sociale (norma minima);
- la "Dichiarazione Universale dei Diritti Umani" Approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948;
- art. n. 32 della "Convenzione sui Diritti del Fanciullo" Approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989, ratificata in Italia con Legge del 27 maggio 1991, n. 176 "Ratifica ed esecuzione della Convenzione sui Diritti del Fanciullo", fatta a New York il 20 novembre 1989;
- la legislazione nazionale, vigente nei Paesi ove si svolgono le fasi della catena di fornitura, riguardanti la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché la legislazione relativa al lavoro, inclusa quella relativa al salario, all'orario di lavoro e alla sicurezza sociale (previdenza e assistenza).

Quando le leggi nazionali e gli standard sopra richiamati fanno riferimento alla stessa materia, sarà garantita la conformità allo standard più elevato.

Convenzioni fondamentali dell'ILO:

Lavoro minorile (art. 32 della Convenzione ONU sui Diritti del Fanciullo; Convenzione ILO sull'età minima n. 138; Convenzione ILO sulle forme peggiori di lavoro minorile n. 182)

- I bambini hanno il diritto di essere protetti contro lo sfruttamento economico nel lavoro e contro l'esecuzione di lavori che possono compromettere le loro opportunità di sviluppo ed educazione.
- L'età minima di assunzione all'impiego o al lavoro deve essere in ogni caso non inferiore ai 15 anni.
- I minori di 18 anni non possono assumere alcun tipo di impiego o lavoro che possa comprometterne la salute, la sicurezza o la moralità.
- Nei casi di pratica di lavoro minorile, opportuni rimedi devono essere adottati rapidamente. Contemporaneamente, deve essere messo in atto un sistema che consenta ai bambini di perseguire il loro percorso scolastico fino al termine della scuola dell'obbligo.

Lavoro forzato/schiavitù (Convenzione ILO sul lavoro forzato n. 29 e Convenzione ILO sull'abolizione del lavoro forzato n. 105)

- È proibito qualunque tipo di lavoro forzato, ottenuto sotto minaccia di una punizione e non offerto dalla persona spontaneamente.

- *Ai lavoratori non può essere richiesto, ad esempio, di pagare un deposito o di cedere i propri documenti di identità al datore di lavoro. I lavoratori devono inoltre essere liberi di cessare il proprio rapporto di lavoro con ragionevole preavviso.*

Discriminazione (Convenzione ILO sull'uguaglianza di retribuzione n° 100 e Convenzione ILO sulla discriminazione (impiego e professione) n. 111)

- *Nessuna forma di discriminazione in materia di impiego e professione è consentita sulla base della razza, del colore, della discendenza nazionale, del sesso, della religione, dell'opinione politica, dell'origine sociale, dell'età, della disabilità, dello stato di salute, dell'orientamento sessuale e dell'appartenenza sindacale.*

Libertà sindacale e diritto di negoziazione collettiva (Convenzione ILO sulla libertà sindacale e la protezione del diritto sindacale n. 87 e Convenzione ILO sul diritto di organizzazione e di negoziazione collettiva n. 98)

- *I lavoratori hanno il diritto, senza alcuna distinzione e senza autorizzazione preventiva, di costituire delle organizzazioni di loro scelta, nonché di divenirne membri e di ricorrere alla negoziazione collettiva.*

Firma,

Data:

Timbro